



46082-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Gastone Andreazza  
Giovanni Liberati  
Stefano Corbetta

Sent. n. sez. 2318  
UP - 26/06/2018  
R.G.N. 18183/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a l (omissis)

avverso la sentenza del 07/12/2017 della Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 7 dicembre 2017 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 dicembre 2015, in forza della quale (omissis), quale legale rappresentante della s.n.c. (omissis) (omissis), era stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie ed operata la riduzione per il rito, per i reati di cui agli artt. 10-bis (per un importo complessivo di euro 172.039 relativamente al mancato versamento delle ritenute alla fonte riguardanti l'anno 2009) e 10-ter (per un importo complessivo di euro 265.884, concernente

l'omesso versamento dell'Iva sempre per la medesima annualità d'imposta)  
d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di gravame.

2.1. In particolare, col primo motivo di impugnazione è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del primo reato, risalente al 31 luglio 2010, e la prossima relativa estinzione per il secondo, risalente al 27 dicembre 2010.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto mancanza dell'elemento soggettivo ovvero forza maggiore, avuto riguardo alla documentata oggettiva impossibilità di adempiere al tempestivo versamento di ritenute fiscali ed Iva, atteso l'intervenuto fallimento anche personale risalente al 25 luglio 2012 ed in relazione alla genesi della crisi finanziaria della società, derivante: a) dagli addebiti per euro 305.471,64 conseguenti a contratti finanziari conclusi con <sup>(omissis)</sup> e dichiarati nulli dal Tribunale di Ravenna nonché b) dalle ingenti spese sostenute, per un ammontare di euro 403.917,76, per porre rimedio ai vizi degli autocarri ricevuti in locazione finanziaria dalla s.p.a. <sup>(omissis)</sup>, ed infine, dopo il ritiro dei camion, c) dall'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Al riguardo, la Corte territoriale si era limitata a motivare *per relationem* in riferimento alla sentenza di primo grado, omettendo di rispondere alle specifiche censure mosse con i motivi di appello.

In specie, il ricorrente si era trovato nell'impossibilità di provvedere al versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva, in ragione della crisi di liquidità abbattutasi sulla società tale da rappresentare causa di forza maggiore, idonea ad escludere la volontà di omettere il versamento delle imposte in considerazione della sua estraneità alla sfera di controllo dell'imprenditore. In particolare, quindi, vi era stata omessa motivazione al riguardo.

In proposito il Tribunale di Ravenna aveva invero assolto l'imputato in relazione all'omesso versamento Iva quanto all'anno 2006, proprio per le medesime ragioni di esclusione del dolo, mentre la Corte territoriale, censurando la condotta del <sup>(omissis)</sup> laddove essa aveva comportato il ritardo nel richiedere il fallimento, aveva trattato della commissione del diverso reato di cui all'art. 217 l. fall..

In realtà il ricorrente aveva fatto tutto quel che doveva fare per fronteggiare la crisi aziendale derivante dagli addebiti della Banca e dalla riparazione del parco mezzi, e il tutto doveva farsi risalire alla mancata sollecita definizione della causa nei confronti dell'Istituto bancario, ed all'impossibilità di intraprendere *in bonis* la causa contro Iveco.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha osservato che la somma non corrisposta a titolo di imposizione indiretta superava di poco la soglia di punibilità

di euro 250.000, per cui il trattamento sanzionatorio doveva tenere conto della sola entità dell'eccedenza dell'Iva non versata. Analogamente all'omesso versamento di ritenute fiscali, poteva quindi essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 131-*bis* cod. pen., la previsione di soglia di punibilità non essendo incompatibile col giudizio di particolare tenuità.

2.4. Col quarto motivo, in subordine, si è osservato che del modesto superamento della soglia poteva tenersi conto quantomeno ai fini del trattamento sanzionatorio, altresì in relazione alla concessione delle attenuanti generiche ed alla conversione della pena eventualmente inflitta in via alternativa. Oltre a ciò, era stata ingiustamente omessa la concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine logico va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo, vero è che è stata ritenuta viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi *per relationem*, limitandosi a richiamare quest'ultima (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666). In sostanza, incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante (Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo e altri, Rv. 259316; cfr. Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta e altro, Rv. 271700).

Ciò posto, peraltro, è stato anche ribadito che il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392). Tant'è che nel giudizio di appello è consentita la motivazione *per relationem* alla pronuncia di primo grado nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non

contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056).

In definitiva, quindi, se è legittima la motivazione *per relationem* della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929), va osservato che, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435).

4.1.1. In specie, l'odierno ricorrente in appello – come ha correttamente rilevato il provvedimento impugnato – ha riproposto pedissequamente le proprie considerazioni, ampiamente svolte in primo grado, sullo stato di crisi irreversibile della società di cui era legale rappresentante, rammentando le sfortunate esperienze finanziarie con i prodotti della <sup>(omissis)</sup>, ovvero ripercorrendo la vicenda negativa relativa ai rapporti di *leasing* aventi ad oggetto veicoli commerciali della Iveco, vicissitudini tutte infine sfociate nel fallimento della stessa s.n.c. <sup>(omissis)</sup>, <sup>(omissis)</sup>, e che avevano provocato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni tributarie.

Unici argomenti specifici erano stati racchiusi nelle censure al ragionamento del Tribunale di Ravenna, che aveva ritenuto che l'imputato non si fosse positivamente attivato per evitare il dissesto e che le vicende dei contratti bancari non avessero influito sulle omissioni fiscali (di per sé non contestate), mentre le disavventure con <sup>(omissis)</sup> si erano protratte negli anni, e non erano certamente accadute all'improvviso. Allo stesso tempo non vi era prova dell'effettivo incasso delle fatture che recavano l'imposizione indiretta oggetto dell'imputazione.

4.1.2. In proposito, se tale ultima questione è stata sollevata per la prima volta in grado d'appello, per il resto la Corte territoriale ha osservato che, se allora le cause dell'incapienza erano risalenti e quindi tali da rendere impossibile

l'adempimento dell'obbligo tributario, allora ben avrebbe dovuto la società richiedere il proprio fallimento, evitando di aggravare il proprio dissesto.

Ciò posto, se quindi la sentenza d'appello non può dirsi emessa in violazione di legge in quanto la motivazione distingue tra questioni meramente riproposte e nuove censure formulate, infine rispondendo a queste ultime e non omettendo di prenderle in considerazione, d'altro canto non può certamente definirsi manifestamente illogica la motivazione resa. Invero, se le disavventure economiche dovevano considerarsi esiziali per la vita della società, allora vi era stata scelta di proseguire l'attività e quindi di aggravare la posizione debitoria, ivi compresa l'opzione di non pagare il debito fiscale, quantomeno successivo alla controversia con <sup>fontes</sup>.

4.1.3. Per completezza, va invero rilevato che il ricorrente ha ribadito che la situazione di crisi aziendale non gli aveva consentito di adempiere agli obblighi; con ciò prefigurandosi, da un lato, una situazione di forza maggiore idonea a escludere l'attribuibilità della condotta omissiva in capo all'imputato e, dall'altro lato, la mancanza del prescritto coefficiente psicologico. Secondo la previsione contenuta nell'art. 45 cod. pen., infatti, "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore".

E' invero assegnata al "caso fortuito" la valenza di una situazione "scusante", come tale idonea ad escludere l'elemento soggettivo in quanto consistente in un avvenimento "imprevisto e imprevedibile" che si sovrappone alla condotta dell'agente, la quale, conseguentemente, non può, in alcun modo e nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire alla dimensione psichica e soggettiva dell'agente (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, D'Amico, Rv. 254479); mentre la "forza maggiore" si configura come un evento, naturalistico o umano, che fuoriesca dalla sfera di dominio dell'agente e che sia tale da determinarlo incoercibilmente (*vis maior cui resisti non potest*) verso la realizzazione di una determinata condotta, attiva od omissiva, la quale, conseguentemente, non può essergli giuridicamente attribuita (in questa direzione Sez. 5, n. 23026 del 3/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145). Secondo questa ricostruzione, dunque, la forza maggiore si colloca su un piano distinto e logicamente antecedente rispetto alla configurabilità dell'elemento soggettivo, ovvero nell'ambito delle situazioni in grado di escludere finanche la cd. *suitas* della condotta.

Ora, secondo la prospettazione difensiva la situazione di crisi di impresa avrebbe impedito di adempiere agli obblighi nei confronti del Fisco, impedimento che il giudice di merito avrebbe dovuto apprezzare. Secondo questa impostazione, pertanto, si verserebbe proprio nell'ambito tipico della cd. "forza maggiore" nell'accezione prima delineata.

4.1.4. E' stato peraltro precisato (così, riassuntivamente ed anche per gli ulteriori riferimenti, Sez. 3, n. 18501 del 17/07/2014, dep. 2015, Rubino, non mass.) che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad allo stesso non imputabili. Mentre in ogni caso, ai fini della sussistenza del reato, non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto, il dolo del reato in questione essendo integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento anti-doveroso di volontario contrasto con il precetto violato.

4.1.5. In definitiva, quindi, la forza maggiore che esclude la *suitas* della condotta è la *vis cui resisti non potest*, a causa della quale l'uomo *non agit sed agitur*. La forza maggiore rileva così come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antiggiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente.

In tal modo è stato sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).

Se nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856), a) il margine

di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la *suitas* della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

4.1.6. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, nonché dalle stesse emergenze processuali, il ricorrente operò altre scelte imprenditoriali (cfr. espressamente, in proposito, pag. 9 della sentenza del Tribunale di Ravenna), in tal modo collocandosi al di fuori del perimetro della forza maggiore, ed integrando sicuramente l'elemento soggettivo del reato.

D'altronde le vicissitudini lamentate appaiono senz'altro legate all'ineludibile rischio d'impresa (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; cfr. altresì, ad es., Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128).

4.1.7. Siffatti profili, trattati adeguatamente dal primo Giudice, non sono stati invece neppure sfiorati dal gravame, limitatosi nella sua quasi integralità a riproporre quanto già correttamente deciso dal Tribunale.

Del tutto esente da censura si presenta quindi, al riguardo, il percorso motivazionale adottato dalla Corte bolognese.

4.2. Anche il terzo motivo di impugnazione non merita condivisione.

Invero, al riguardo, vero è che è stato osservato che, in tema di omesso versamento dell'Iva, il giudice dell'impugnazione, richiesto di riesaminare la misura della pena inflitta dal primo giudice nella vigenza della soglia di rilevanza penale della condotta pari ad euro 103.291,18, deve rivalutare la congruità del trattamento sanzionatorio alla luce del nuovo limite di euro 250.000 fissato dal d.lgs. n. 158 del 2015, incidente sul complessivo ed oggettivo disvalore del fatto (Sez. 3, n. 9936 del 19/01/2016, Savino, Rv. 266631). Ma in specie già il Tribunale di Ravenna (v. anche *infra*) aveva preso atto della novella, così provvedendo alla determinazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, sì che all'evidenza il ricordato principio di questa Corte è stato formulato in fattispecie processuale senz'altro diversa.

Allo stesso tempo, quanto all'invocata applicazione della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche a volere prescindere dal principio sostenuto da Sez. 3,

n. 51020 del 11/11/2015, Crisci, Rv. 265982 (secondo cui, in tema di reati tributari, non è applicabile la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" alla condotta di omesso versamento di IVA per un importo di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 8 del d.lgs. n. 158 del 2015, atteso che l'eventuale particolare tenuità dell'offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo, dunque, riguardo all'ammontare complessivo dell'imposta non versata), è stato osservato che la causa di non punibilità potrà ritenersi sussistente solo in presenza del duplice requisito della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, dovendosi desumere la particolare tenuità dell'offesa dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., ovvero: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa (cfr. in motivazione, anche per ulteriori riferimenti, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani Viani, Rv. 266570).

4.2.1. In specie, trattandosi di superamento di soglia di punibilità, il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione, appunto, di detto importo; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia (cfr. Sez. 3, n. 13218 cit., dove in specie appunto è stato ritenuto non particolarmente tenue l'omesso versamento Iva di euro 270.000 circa). Detta vicinanza manifestamente non ricorre, così ritenendo l'insussistenza anche in astratto delle condizioni di applicabilità dell'istituto, attesi gli scostamenti - rispetto alle soglie di punibilità - rispettivamente superiori ad euro 22.000 e ad euro 15.000.

4.3. Del tutto infondato è anche il quarto motivo di impugnazione.

4.3.1. Al riguardo, infatti, già il Tribunale di Ravenna aveva dato atto della novella, con la previsione delle nuove soglie di punibilità. Sì che non possono sussistere dubbi sul fatto che già il primo Giudice abbia tenuto conto di ciò nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che non vi era alcuna ragione per richiedere, su detti presupposti, una congrua riduzione della pena in appello.

4.3.2. In ordine poi alla richiesta delle attenuanti generiche, esse erano state espressamente negate dal primo Giudice sulla premessa che non era ravvisabile alcun profilo particolarmente meritorio, mentre con motivo di appello aggiunto - senza alcuna ragione a sostegno - l'odierno ricorrente aveva



meramente richiesto, in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche.

In proposito, il giudice d'appello, a fronte di una generica richiesta contenuta nell'impugnazione, non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche *ex officio*, in quanto l'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta (ad es. Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869).

4.3.3. Del pari, sempre con motivo aggiunto, e sempre senza motivazione, era stata avanzata istanza di conversione della pena in pena alternativa.

Anche a questo riguardo è stato peraltro osservato che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).

4.3.4. Infine il ricorrente ha lamentato l'ingiusta omissione del provvedimento impugnato in ordine alla sospensione condizionale della pena.

Vero è, peraltro, che il Tribunale di Ravenna aveva motivatamente escluso la concedibilità dei benefici di legge in considerazione dei precedenti penali certificati (tra l'altro dopo avere espressamente derubricato in semplice la contestata recidiva specifica), ed in proposito l'appello non aveva dedotto alcunché.

4.3.5. Alla stregua quindi di siffatti principi e degli evidenziati rilievi processuali, non vi è spazio alcuno per la fondatezza delle censure.

4.4. In definitiva, pertanto, tutti i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, e pertanto devono ritenersi inammissibili.

4.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, non può in ogni caso essere dichiarata la prescrizione, oggetto del primo motivo di ricorso ed in tesi comunque maturata dopo la sentenza di appello.

Va invero richiamato il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (*ex multis*, Sez. 3, n. 42839

del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999; Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008, Rayyan, Rv. 240594).

5. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26/06/2018

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

